



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 294 / 2025

DEL 12/08/2025

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTO DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n. 88 del 30/06/2025 è stato elaborato un progetto di iniziative di Aggregazione per anziani e persone con disabilità volto a proporre attività ricreative e di socializzazione che si svolgeranno nel periodo luglio-dicembre del corrente anno e di coinvolgere, per la realizzazione delle iniziative in programma, le associazioni locali Pro Loco e Borgo Olonese, che per statuto, promuovono e valorizzano la comunità locale attraverso varie iniziative, inclusa la solidarietà e l'aggregazione sociale

CONSIDERATO CHE

- L'Amministrazione Comunale riconosce l'elevata competenza professionale nelle attività svolte dalle predette associazioni, ne sostiene le azioni e condivide l'intento comune di promuovere le attività culturali, artistiche e formative, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato.
- L'articolo 119 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), in applicazione dell'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

RITENUTO:

• Di avvalersi della collaborazione con le associazioni Pro Loco e Borgo Olonese per l'organizzazione dei progetti oggetto del presente atto, prevedendo la stipula di un apposito accordo, che si allega quale parte integrante del presente atto, per disciplinare la collaborazione tramite i propri affiliati e volontari e in sinergia con l'Assessorato Servizi alla Persona e Istruzione.

•Che l'Accordo in oggetto è finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico comune ai partecipanti, dettaglia la suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i medesimi, non comporta forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e non prevede il pagamento di corrispettivi, escludendosi, pertanto, l'applicazione del Codice dei contratti

DATO ATTO che:

- l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico; pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

RIENUTO di dover assumere il corrispondente impegno di spesa pari a Euro 2.800,00 al capitolo 10412041020 "Contributi enti e associazioni" del bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2025;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6/2025 ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare, per i motivi espressi in premessa e richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato Accordo di collaborazione tra il Comune

di Induno Olona e la Pro Loco e Borgo Olonese per la realizzazione del progetto di iniziative di Aggregazione per anziani e persone con disabilità periodo settembre-dicembre 2025;

- di disporre, in virtù della stipula dell'Accordo di collaborazione, il riconoscimento alla Filarmonica Indunese di un contributo economico di €. 2.000,00 in favore della associazione Pro Loco e di €. 800,00 per l'Associazione Borgo Olonese finalizzati a coprire una quota dei costi vivi effettivamente sostenuti a seguito di presentazione della relativa documentazione
- di impegnare la somma di € 2.800,00 e di registrare l'impegno contabile derivante imputando la stessa al capitolo 10412041020 "Contributi enti e associazioni" del bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2025;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 12/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)